



COMUNE DI LUMEZZANE

Provincia di Brescia

*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DI CUI
ALL'ART. 47 DEL D. LGS. 14 MARZO 2013,
N. 33 IN MATERIA DI TRASPARENZA*

**REVOCATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N° 12
DEL 24/03/2015**

Adottato con deliberazione di C.C.

n. 63 del 26/09/2013

1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio di cui all'art.47 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, in vigore dal 20 aprile 2013, di seguito denominato semplicemente “decreto”.

2. Soggetti passivi

Soggetti passivi del procedimento sanzionatorio sono:

- a) il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali per gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del decreto;
- b) gli amministratori societari che non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento;
- c) Il Responsabile dell'Ufficio tenuto alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 22, comma 2 del decreto.

3. Mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli amministratori del Comune e degli amministratori societari

1. Per agevolare l'adempimento di cui all'art. 14 del decreto, l'Ufficio Segreteria Generale predispose appositi moduli contenenti tutte le informazioni soggette all'obbligo di pubblicazione e li trasmette agli amministratori del Comune entro i termini di legge¹.

2. Per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 2, l'Ufficio Segreteria Generale, nella richiesta annuale dei dati di cui alla L. 296/2006, segnala la sanzione applicabile agli amministratori societari che non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Fermo restando l'autonomo ed esclusivo dovere dichiarativo dei soggetti di cui all'art. 2 lett. a) e b), in caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi previsti dal presente regolamento, il responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale invita, con sollecito scritto, l'amministratore a presentare o a integrare la dichiarazione (se già presentata), assegnando un termine non inferiore a quindici e fino a trenta giorni per la regolarizzazione, con avvertenza che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo articolo 6. La stessa comunicazione trasmessa all'interessato è inviata, per conoscenza, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

4. Nel caso in cui l'amministratore provveda, nel termine assegnato, a presentare la dichiarazione o a integrare la dichiarazione incompleta già presentata, il responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale provvede a comunicare l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, senza l'applicazione di alcuna sanzione ulteriore.

¹ Tre mesi dalla proclamazione (art. 2, L. 441/82) ovvero trenta giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 3, L. 441/82) ovvero tre mesi dalla data di cessazione dall'ufficio (art. 4, L. 441/82).

5. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, comunica l'avvenuta inadempienza al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
6. Decorsi i termini previsti dal precedente comma 3, A carico dell'amministratore inadempiente è avviato il procedimento sanzionatorio ai fini del pagamento pecuniario.

4. Mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del Responsabile dell'Ufficio tenuto alla pubblicazione

1. Il "responsabile per la trasparenza" del Comune di Lumezzane invita, con sollecito scritto, il responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale ad effettuare o completare la pubblicazione dei dati di cui all'art. 22 comma 2, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni e fino a trenta giorni per la regolarizzazione con avvertenza che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo articolo 6 e ne dà comunicazione al Segretario Generale, in qualità di "responsabile per la prevenzione della corruzione".
2. Nel caso in cui il Responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale provveda nel termine assegnato a pubblicare i dati richiesti, il responsabile per la trasparenza provvede a comunicare l'avvenuta regolarizzazione al Segretario Generale, in qualità di "responsabile per la prevenzione della corruzione", senza l'applicazione di alcuna sanzione ulteriore.
3. Nel caso in cui il Responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale non provveda nel termine assegnato a pubblicare i dati richiesti e salvo non dimostri che l'inadempimento è dipeso da cause a lui non imputabili, il responsabile della trasparenza comunica l'avvenuta inadempienza al Segretario Generale, in qualità di "responsabile per la prevenzione della corruzione", per l'avvio del procedimento sanzionatorio e per le ulteriori sanzioni di cui all'art. 46 del decreto.

5. Avvio del procedimento

Il procedimento sanzionatorio è avviato esclusivamente su segnalazione della CIVIT, del Nucleo di Valutazione, ovvero del "responsabile per la trasparenza".

6. Sanzioni

Per le ipotesi di violazione di quanto indicato agli articoli 14 e 22 del decreto, e quindi sulla base di un importo compreso entro i limiti previsti dall'art. 47 del decreto stesso, ossia da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila), gli importi per le diverse fattispecie sono stabiliti, in base ad un principio di proporzionalità e graduazione delle sanzioni, secondo quanto riportato nel prospetto seguente:

Importi delle sanzioni amministrative previste dall'art. 47, commi 1 e 2 del D. Lgs. 33/2013:

Elezione o nomina	Parziale ottemperanza	Pagamento in misura ridotta	Mancata ottemperanza	Pagamento in misura ridotta
1°anno	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 2.000,00	€ 630,00
2°anno	€ 2.000,00	€ 630,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00
3°anno	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 1.630,00

4°anno	€ 5.000,00	€ 1.630,00	€ 7.000,00	€ 2.330,00
dal 5°anno in poi*	€ 7.000,00	€ 2.330,00	€ 10.000,00	€ 3.330,00

**a prescindere dalla data di un nuovo eventuale provvedimento di nomina o della rielezione.*

Ai fini della graduazione della sanzione non rileva l'eventuale, tardivo adempimento. E' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81, entro 60 giorni dalla notifica degli estremi della violazione negli importi indicati in tabella.

7. Competenze

Le competenze sanzionatorie di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art. 47 comma 3 del decreto sono individuate come segue:

- Organo accertatore: il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria Generale.
- Autorità competente: il Responsabile per la trasparenza.
- Nel caso in cui il procedimento sanzionatorio coinvolga, in forza dell'art. 22 comma 2, il Responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale, l'organo accertatore sarà il Segretario Generale.

8. Procedimento

1. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento e contestazione della violazione, l'amministratore può far pervenire al Responsabile per la trasparenza scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. La presentazione di scritti difensivi ha effetto sospensivo dei termini per il pagamento della sanzione.

2. Il responsabile per la trasparenza, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione. In caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo accertatore.

9. Riscossione coattiva

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dispone alternativamente la seguente procedura:

- sospensione temporanea del pagamento di qualsiasi indennità di funzione o gettone di presenza di cui all'art. 82 del D. Lgs. 267/2000, fino al totale recupero della somma dovuta per la sanzione pecuniaria comminata, per le violazioni di cui all'art. 14 del decreto;
- riscossione coattiva della somma dovuta in base alle norme vigenti.

10. Rateizzazione

E' ammesso il pagamento rateale della sanzione secondo la disciplina vigente in materia, su istanza dell'interessato. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della citata legge n. 689/1981, l'amministratore interessato può richiedere il pagamento della sanzione

pecuniaria in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

11. Ulteriori misure

L'atto di accertamento e contestazione della violazione, se conclusivo del procedimento, ovvero l'ordinanza di ingiunzione di pagamento:

- per le violazioni agli obblighi di cui all'art. 14 del decreto: è pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Organizzazione-Sanzioni per mancata comunicazione dei dati" e comunicato alla Civit, ai sensi dell'art. 45 comma 4 a cura del responsabile della trasparenza;
- per le violazioni agli obblighi di cui all'art. 22 comma 2 del decreto: è comunicato al Servizio finanziario per la sospensione dell'erogazione di somme a qualsivoglia titolo a favore degli enti e società vigilati, controllati o partecipati;
- Per le violazioni agli obblighi di cui all'art. 22 comma 2 commesse dal Responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale: è comunicato al Segretario Generale per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 46 del decreto.

12. Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste in materia di procedimento sanzionatorio dalla Legge n. 689/1981.